

**D.L. 21.6.2022 n. 73 (c.d. "Decreto semplificazioni fiscali") – GU Serie generale n. 143 del 21 giugno 2022**

<b>NOVITÀ FISCALI</b>	
<b>Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta (Art. 2)</b>	<p><b>L'art. 2</b> del Decreto prevede la <b>dematerializzazione</b> della <b>scheda</b> di scelta di destinazione dell'<b>otto</b>, del <b>cinque</b> e del <b>due per mille</b> nel caso di <b>730</b>.</p> <p>Viene stabilito che i <b>sostituti d'imposta</b>, i quali assistono fiscalmente il contribuente, <b>debbono inviare</b> all'Amministrazione finanziaria, oltre alle dichiarazioni e ai prospetti di liquidazione, <b>anche</b> i dati delle predette <b>schede di destinazione</b>.</p> <p>Le nuove disposizioni entrano <b>in vigore</b> con le dichiarazioni di competenza del <b>2022</b>, trasmesse nel 2023.</p>
<b>Modifiche al calendario fiscale (Art. 3)</b>	<p><b>L'art. 3</b> del Decreto stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che la <b>LIPE</b> afferente al <b>secondo trimestre</b> debba essere inviata <b>entro il 30/09</b>;</li> <li>- che gli <b>Intrastat</b> debbano essere inviati <b>entro la fine del mese successivo</b>;</li> <li>- che il <b>limite trimestrale</b> di rilevanza per la possibilità di <b>differire semestralmente</b> il <b>pagamento</b> dell'imposta di <b>bollo</b> sulle fatture elettroniche sia innalzato da 250€ a <b>5.000€</b>;</li> <li>- <b>differisce</b> la <b>scadenza</b> della dichiarazione <b>dell'imposta di soggiorno</b> di competenza del <b>2020</b> e del <b>2021</b> al <b>30.9.2022</b>.</li> </ul>
<b>Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi (Art. 5)</b>	<p><b>L'art. 5</b> del Decreto stabilisce che i <b>rimborsi fiscali</b> di competenza dell'Agenzia delle Entrate, spettanti al <b>defunto</b>, siano devoluti <b>agli eredi</b> per la quota di eredità a questi dovuta così come rappresentato nella dichiarazione di successione.</p> <p>L'erede che non voglia ricevere il rimborso fiscale deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate tramite apposito modulo comunicativo che verrà stabilito con Provvedimento della stessa Agenzia.</p>
<b>Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata (Art. 6)</b>	<p><b>L'art. 6</b> del Decreto stabilisce sostanzialmente che <b>non vengono più</b> effettuati <b>controlli formali</b> sugli elementi di costo della dichiarazione <b>pre-compilata</b> che <b>non sono modificati</b> dal contribuente.</p> <p>Anche in questo caso, le nuove disposizioni entrano in vigore con le dichiarazioni di competenza del 2022, trasmesse nel 2023.</p>
<b>Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese e disposizioni in materia di errori contabili</b>	<p><b>L'art. 8</b> del Decreto estende, già a partire <b>dall'esercizio 2022</b>, il principio di <b>derivazione rafforzata</b> alle <b>micro-imprese</b> che decidono di redigere il <b>bilancio</b> in forma <b>ordinaria</b>.</p>

<b>(Art. 8)</b>	<b>L'art. 8</b> del Decreto modifica – anche in questo caso, già a partire dall'esercizio 2022 - la <b>rilevanza temporale</b> delle <b>correzioni contabili</b> stabilendo che esse rilevano fiscalmente nell'esercizio stesso di correzione.
<b>Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'art. 3 della L. 6/02/2009, n. 7 (Art. 9)</b>	<b>L'art. 9</b> del Decreto <b>abroga</b> , dall'esercizio 2022, la disciplina afferente alle <b>società in perdita sistematica</b> .  Lo stesso articolo 9 dispone, inoltre, già dal periodo di imposta 2021, l'abrogazione dell'addizionale per le imprese ad elevata capitalizzazione che operano nei settori del petrolio e dell'energia.
<b>Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (Art. 10)</b>	<b>L'art. 10</b> del Decreto prevede che le <b>deduzioni specifiche</b> di cui <b>all'art. 11</b> del <b>D.Lgs. 446/97</b> si applichino con riferimento <b>ai dipendenti non assunti</b> con contratto di lavoro <b>a tempo indeterminato</b> .  Sotto il profilo sostanziale, <b>non cambia nulla</b> in relazione al fatto che la deduzione afferente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato rileverà come deduzione residuale, come di consueto, determinata raffrontando il costo del lavoro da bilancio.  Le predette disposizioni entrano in vigore già con l'esercizio di <b>competenza 2021</b> .
<b>Modifica della disciplina in materia di esterometro (Art. 12)</b>	<b>L'art. 12</b> del Decreto <b>esclude dall'esterometro</b> le <b>operazioni con bolletta doganale</b> e le <b>operazioni che non rilevano territorialmente</b> ex artt. 7-7-coties del TUI, purché di importo non superiore ad <b>euro 5.000</b> .
<b>Decorrenza del nuovo regime sanzionatorio in tema di esterometro (art. 13)</b>	<b>L'art. 13</b> del Decreto <b>differisce all'1.7.2022</b> l'entrata in vigore del <b>nuovo regime sanzionatorio</b> per le irregolarità afferenti <b>all'esterometro</b> (sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili – ridotte alla metà se la correzione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze).
<b>Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso (Art. 14)</b>	<b>L'art. 14</b> del Decreto modifica il <b>termine di registrazione degli atti</b> di cui all'art. 13 del DPR 131/1986 che era previamente stabilito in 20 giorni aumento di ulteriori 10 e quindi fissandolo in <b>30 giorni</b> . Il termine di 30 giorni viene applicato agli atti della tariffa, Parte I del DPR 131/1986 e alle relative denunce degli eventi successivi.
<b>Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF (Art. 20)</b>	<b>L'art. 20</b> del Decreto <b>adegua</b> le <b>aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF</b> ai nuovi scaglioni dell'IRPEF.
<b>Proroga del meccanismo di inversione contabile (Art. 22)</b>	<b>L'art. 22</b> proroga al <b>31 dicembre 2026</b> l'applicazione del meccanismo del <b>reverse charge</b> .
<b>Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione</b>	<b>L'art. 23</b> del Decreto introduce la facoltà per le imprese di <b>attestare tramite apposita certificazione</b> la <b>qualificazione</b> delle <b>attività di ricerca e sviluppo</b> con riguardo al <b>credito d'imposta</b> per ricerca, sviluppo e innovazione.

<b>del credito di ricerca, sviluppo e innovazione (Art. 23)</b>	
<b>Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (Art. 35)</b>	<p><b>L'articolo 35 del Decreto proroga i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA).</b></p> <p>Si ricorda che, a diretta conseguenza di ciò, l'Amministrazione finanziaria ha poi pubblicato il provvedimento n. 233822/2022 tramite il quale è a sua volta stato prorogato (dal 30/06/2022) <b>al 30/11/2022</b> il termine di presentazione della c.d. "autodichiarazione Aiuti di Stato COVID" (ex DM 11.12.2021).</p>
<b>Entrata in vigore</b>	Il decreto è entrato in <b>vigore il 22.06.2022</b> e (salvo proroghe) deve essere convertito in legge entro il 21.8.2022.